

ALLEGATO "A" AL REP. N.36776/11877

STATUTO

ART. 1) - E' costituita un'Associazione di Medici Chirurghi sotto la denominazione di "ASSOCIAZIONE LAZIALE ORTOPEDICI TRAUMATOLOGI OSPEDALIERI (A.L.O.T.O.)" per promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico e scientifico dei chirurghi ortopedici traumatologi del Lazio.

L'Associazione potrà essere eretta, se opportuno, in Ente Morale.

ART. 2) - La sede legale dell'Associazione è in Roma, Via Nicola Martelli n.3.

ART. 3) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e dalle quote associative.

Le disponibilità patrimoniali sono erogate per le spese delle Assemblee e dei Convegni, per le spese di amministrazione, per eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche e per eventuali borse di studio o contributi scientifici ai Soci.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4) - L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Aggregati.



ART. 5) - I Soci Fondatori sono i chirurghi ortopedici che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

ART. 6) - Soci Ordinari possono essere i medici ortopedici e traumatologi che svolgono o hanno svolto la loro attività presso le strutture ospedaliere del Lazio, le case di cura accreditate con la Regione Lazio nonché i liberi professionisti.

Essi sono ammessi a far parte dell'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su presentazione di tre Soci Fondatori e Ordinari.

ART. 7) - Soci Aggregati possono essere specialisti o specializzandi in ortopedia e traumatologia e specialisti in altre branche che abbiano affinità con l'ortopedia e la traumatologia.

Essi sono ammessi a far parte dell'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su presentazione di tre Soci Fondatori o Ordinari.

ART. 8) - Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci Ordinari ed Aggregati pagano una quota di iscrizione all'atto dell'ammissione. Essa è stabilita dall'Assemblea.

I Soci Fondatori, Ordinari ed Aggregati pagano una quota annuale stabilita di anno in anno dall'Assemblea che approva il bilancio.

I soci di età pari o superiore ai 70 anni sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Ogni socio, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un voto. Hanno altresì diritto di voto i soci esentati dal

pagamento della quota annuale

ART. 9) - L'organo amministrativo esecutivo e di controllo dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e dieci membri.

L'Assemblea elegge un Vice Presidente vicario e nove consiglieri.

Il Vice Presidente vicario, dopo due anni, diviene automaticamente il Presidente dell'Associazione.

I consiglieri durano in carica per due anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti solo per un ulteriore mandato consecutivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci in accordo con gli art. 4 (ad eccezione degli aggregati), 5 e 6 del presente Statuto ALOTO.


Il Presidente uscente partecipa alle riunioni del nuovo Consiglio Direttivo con funzione consultiva di Past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e redige il bilancio.

Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito di promuovere l'incremento dell'Associazione e di tutelare gli interessi della specialità nella Regione Lazio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o dal membro più anziano di età.



Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il presidente presiede sia l'Associazione sia il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria.

Il Presidente dura in carica due anni e non è mai rieleggibile nella medesima carica.

Alla scadenza biennale del mandato le cariche presidenziali vengono automaticamente rinnovate in modo tale che il Presidente diventa Past-President e il Vice Presidente vicario diventa Presidente.

ART. 10) - Il Consiglio Direttivo cura la pubblicazione di una rivista semestrale o annuale, di cui è proprietaria.

Detta pubblicazione sarà disciplinata nel Regolamento.

ART. 11) - Affiancano l'opera del Consiglio Direttivo il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti.

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea, dura in carica 2 anni e può essere rieletto per più mandati.

Il Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica per 2 anni e possono essere rieletti per non più di un altro mandato.

Il Tesoriere è proposto dal Presidente al Consiglio Direttivo, dura in carica 2 anni e può essere rinominato senza limiti di mandato.

Esse rendono conto della propria opera al Consiglio Direttivo.

ART. 12) - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali, del libro verbali dei Comitati Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 13) - Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

ART. 14) - Il Collegio dei Probiviri consta di tre membri eletti dall'Assemblea e sovrintende secondo le modalità previste dal Regolamento, alla correttezza del comportamento, in correlazione alle finalità statutarie ed alle norme etiche, sia di singoli Soci, sia degli organi dell'Associazione.

ART. 15) - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.



ART. 16) - L'Associazione si riunisce almeno due volte l'anno per le riunioni scientifiche (Convegni); una di esse coinciderà con la riunione assembleare di approvazione del bilancio.

La presidenza dei Convegni sarà affidata di volta in volta dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo ad uno o più Soci che ne cureranno l'organizzazione, relazionando il Consiglio Direttivo.

Il tema dei Convegni sarà deciso dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in seguito a suggerimento del Presidente del Convegno.

In caso di contrasti rilevanti sulle modalità di svolgimento dei Convegni, l'Assemblea potrà revocare l'incarico ed affidarlo ad un altro Socio.

I due Convegni annuali dovranno svolgersi tassativamente entro l'anno solare in corso, possibilmente uno in primavera ed uno in autunno/inverno.

ART. 17) - L'Assemblea è costituita da tutti Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, durante una giornata del Convegno Scientifico, su convocazione del Presidente per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente.

In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:

- deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- nominare i Soci Ordinari e Aggregati;
- approvare il bilancio consuntivo;

l'anno per le
à con la riu-
olta dall'As-
più Soci che
o Direttivo.

- nominare il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Collegio dei Proviviri e i Revisori dei Conti;
- stabilire la quota di ammissione e la quota annuale;
- deliberare sui Convegni Scientifici.

proposta del
Presidente del

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.

nto dei Con-
ad un altro

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- sullo scioglimento dell'Associazione.

mente entro
a ed uno in

Per le modificazioni dello Statuto e del Regolamento l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno un terzo dei soci e a maggioranza semplice dei presenti.

diritto al vo-

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.


na volta al-

In caso di scioglimento per qualsiasi causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

su convoca-

nico e finan-

I Soci Ordinari che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio Ordinario. Ogni Socio Ordinario può essere portatore di una sola delega. I Soci per essere ammessi al voto debbono essere in regola con il pagamento delle quote sociali.



L'avviso di convocazione dell'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, deve essere inviato a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera telefax o posta elettronica. L'avviso di convocazione, oltre ad indicare l'ordine del giorno che sarà discusso nella seduta, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà la seduta stessa.

ART. 18) - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio resterà depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

I libri sociali sono liberamente consultabili.


ART. 19) - Le modifiche del presente Statuto entrano in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

F.TO: Lorenzo Ingegno

F.TO: Luigi Gallori Notaio

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme, che si rilascia per
gli usi di legge.

Roma, 28 luglio 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.